

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

**Contratto di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti di alcuni istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione per il periodo 2018/2020 (dal 15/10/2018 al 31/05/2019 e dal 15/10/2019 al 31/05/2020), rinnovabile per il periodo 2020/2022 (dal 15/10/2020 al 31/05/2021 e dal 15/10/2021 al 31/05/2022). LOTTO 5, Liceo Artistico Porta Romana – Firenze, Istituto Agnoletti – Campi Bisenzio, Istituto Calamandrei – Sesto F.no
CIG 7540079E04**

VISTI:

- l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all'art. 1 prevedono che “la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 27 del 28/12/2017 di approvazione della macrostruttura organizzativa della Città metropolitana;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemiladiciotto (2018) addì venti (20) del mese di novembre, in

Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Otello Cini, Vice Segretario della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 20 del 29/12/2017, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Arch. Riccardo MAURRI**, nato a Firenze (FI) il 12/11/1970, il quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto "Stazione Appaltante") con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione "Progetti Strategici", come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 29/01/2018, integrato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 del 19/07/2018, in applicazione dell'art. 107 c. 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Sig. Fabrizio GIAGNONI**, nato a Cantagallo (PO) il 14/03/1959, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore Institore, giusta procura del 29/08/2018, Repertorio n. 48057, Raccolta n. 12265, Dott. Stefano Fauci, Notaio in Tavarnelle Val di Pesa, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, dell'Impresa Appaltatrice TOSCANA BUS SRL con sede legale in Firenze, Viuzzo delle Calvane 15 (CAP 50127), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 06027830485, iscritta al n. 594166 del REA, in seguito

“Prestatore di Servizi”.

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario rogante sono certo, premettono che:

- a) con Determina Dirigenziale n. 821 del 22/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato tra l'altro stabilito di affidare il servizio di trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti di alcuni istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione, suddiviso in n. 6 lotti, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i (in seguito denominato “Codice”) da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 3 lett. a) del Codice;
- b) con Atto Dirigenziale n. 1808 del 08/08/2018 sono stati approvati i verbali delle sedute pubbliche dei giorni 07 e 08 agosto 2018;
- c) con Determinazione Dirigenziale n. 1406 del 06/09/2018, esecutiva, è stato approvato il verbale della seduta pubblica del giorno 17/08/2018 e, previa effettuazione delle verifiche di legge a cura del Dirigente responsabile della procedura di gara, il suddetto servizio, Lotto 5, è stato aggiudicato definitivamente all'Impresa TOSCANA BUS SRL, con sede legale in Firenze (FI), Viuzzo delle Calvane n. 15 (CAP 50127), per l'importo di € 208.785,50 (euro duecentottomilasettecentottantacinque/50) al netto del ribasso d'asta del 6,5 %, oltre IVA;
- d) per la suddetta gara sono state effettuate, dalla Direzione responsabile della procedura di gara, le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;

- e) la spesa è finanziata – come da impegni indicati nella suddetta determina n. 1406/2018 – con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;
- f) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;
- g) si dà atto che in data 11/10/2018 con prot. PR_FIUTG_Ingresso_0126239_20181011 è stata richiesta certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs 159/2011;
- h) il servizio ha avuto inizio in data 15/10/2018 come da verbale del responsabile del procedimento, e sottoscritto dal Prestatore di Servizi;
- i) non risulta attiva per la Regione Toscana, nessuna convenzione da parte della Società Consip di cui all'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 e s.m., relativa al servizio oggetto del presente contratto;
- a) il Prestatore di Servizi ha indicato in sede di offerta di non volersi avvalere del subappalto;
- j) le parti dichiarano inoltre che in conseguenza della tipologia del servizio non è richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI), né sono previsti costi per la sicurezza;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento e altri soggetti della
Stazione Appaltante**

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice, nonché Direttore per l'Esecuzione del Contratto della "Stazione Appaltante", è, per il presente appalto, l'Arch. Riccardo Maurri.

Tali figure possono essere modificate con Atto dirigenziale.

ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto, durata e corrispettivo

La Stazione Appaltante affida al Prestatore di Servizi, che accetta, il servizio di trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti di alcuni istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione, Lotto 5, alle condizioni stabilite nel Capitolato (allegato parte integrante al presente contratto sotto la lettera "A" e nell'offerta (allegata sotto la lettera "B") per il periodo 2018/2020 (dal 15/10/2018 al 31/05/2019 e dal 15/10/2019 al 31/05/2020), rinnovabile per il periodo 2020/2022 (dal 15/10/2020 al 31/05/2021 e dal 15/10/2021 al 31/05/2022), per un importo di € 208.785,50 (euro duecentottomilasettecentottantacinque/50) a seguito di applicazione del ribasso del - 6,5 %. Le parti danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 106 del Codice il servizio potrà subire variazioni in aumento o diminuzione fino ad un massimo del 20% in relazione a motivate esigenze degli istituti scolastici. In tal caso la variazione del corrispettivo verrà proporzionata all'offerta presentata in sede di gara, prendendo a base il costo bus a giorno derivante dall'offerta, che rimarrà invariata per tutta la durata dell'appalto, salvo l'eventuale revisione del prezzo di cui all'art. 22 del Capitolato.

ARTICOLO 4 - Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio verrà svolto sulla base del Capitolato nonché dell'offerta presentata

in sede di gara e depositata agli atti. Il servizio di trasporto dagli Istituti Scolastici alle Palestre e ritorno dovrà essere svolto dall'Impresa aggiudicataria mediante utilizzo di proprio personale e dei mezzi di proprietà o nella disponibilità della ditta aggiudicataria, e comunque nel rispetto di tutte le condizioni elencate all'art. 8 del Capitolato. In particolare, per l'esecuzione del presente appalto il Prestatore di servizi utilizzerà n. 3 autobus, ciascun autobus dovrà avere capienza tale da poter trasportare due classi in contemporanea pari a 54 studenti, più n. 3 autobus di riserva.

ARTICOLO 5 - Pagamento e cessione credito

Il corrispettivo verrà fatturato dall'aggiudicatario per ciascuna mensilità. Il corrispettivo mensile sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva. L'aggiudicatario dovrà allegare alle fatture mensili relative al servizio svolto un prospetto riassuntivo, che la Stazione appaltante si riserva di verificare presso l'Istituzione scolastica, con la specifica dei viaggi giornalieri e complessivi mensili effettivamente svolti o non disdettati via fax o via e mail, inoltrata per conoscenza anche alla Stazione appaltante, almeno 72 ore antecedenti il giorno di svolgimento del servizio.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del Prestatore di Servizi e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 30 c. 5 e c. 6 del Codice è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

Il Prestatore di Servizi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente

contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del 17/09/2018 con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Prestatore di Servizi si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo.

Il Prestatore di Servizi si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l'addebito al beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit spa) fino alla

data del 31/12/2018. A partire dal 1/1/2019 le commissioni e le spese saranno a carico della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 6 - Cessione contratto, cause di risoluzione e recesso.

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 dello stesso Codice

Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- per quanto previsto all'art. 108 c.1 e c. 2 del Codice;
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 13;
- in caso di violazione dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
- in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice Codice e nel Capitolato (in modo particolare all'art. 26).

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di

recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto al Prestatore di Servizi di recedere dal contratto.

ARTICOLO 7 - Obblighi del Prestatore di Servizi

Nell'esecuzione del servizio il Prestatore di Servizi ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, orari, termini e modalità contenute nell'art. 9 del Capitolato, ed alle istruzioni che verranno comunicate verbalmente o per iscritto dalla Stazione appaltante, eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte. In particolare il Prestatore di servizi è tenuto:

- ad assicurarsi che gli studenti salgano e scendano alle fermate concordate, nel rispetto delle norme del codice della strada;
- ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del committente, derivante da situazioni connesse con la circolazione sia di tipo programmato (lavori) che non programmato (incidenti);
- a trasportare alunni portatori di handicap, laddove presenti, mediante automezzi appropriati ed attrezzature conformi alle vigenti norme di sicurezza.

E' fatto altresì obbligo all'aggiudicatario di dotare ciascun autista di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, per garantire l'immediata chiamata dei mezzi di soccorso, in caso di emergenza e la comunicazione all'Istituto scolastico di riferimento e alla Città metropolitana di Firenze di eventuali incidenti che dovessero verificarsi e, comunque, in caso di emergenze; i numeri dei cellulari dati in dotazione saranno comunicati, a cura dell'aggiudicatario, alla Città metropolitana di Firenze e agli Istituti scolastici, al fine di consentire a

questi ultimi di avvisare gli autisti in caso di necessità afferenti il servizio.

ARTICOLO 8 - Responsabilità

Il Prestatore di Servizi sarà responsabile dei danni, comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'Ente da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.

Sarà a carico esclusivo del Prestatore di Servizi ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a cose, animali e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e a tal fine dovrà manlevare e garantire l'Ente da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti. Per le responsabilità del Prestatore di Servizi si richiama l'art. 1681 C.C., precisando che si debbano considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono i passeggeri durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e durante la salita e la discesa alle fermate.

Il Prestatore di Servizi deve essere in possesso, per tutto il periodo di valenza del presente appalto, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente, che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone, cose o animali, prodotti nell'espletamento del servizio. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni previsti dalle assicurazioni stipulate restano a totale carico dell'Appaltatore. L'Ente potrà verificare periodicamente la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

Il Prestatore di Servizi si obbliga a sollevare la Stazione Appaltante da ogni imposta, tassa, tributi etc., previsti per legge a causa dei suoi inadempimenti,

così come l'Amministrazione rimane comunque estranea ai rapporti tra l'appaltatore ed i suoi eventuali subappaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Il Prestatore di Servizi risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per l'esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

ARTICOLO 9 - Garanzia Fidejussoria

Il Prestatore di Servizi, ad impegno dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ha prestato garanzia fidejussoria di € 10.439,28 (euro diecimilaquattrocentotrentanove/28) (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93, c. 7, dello stesso Codice) mediante fideiussione bancaria n. 460011662858 del 24/09/2018 rilasciata da UniCredit SpA, filiale di Agenzia di Prato Valentini, con le previsioni espresse di cui al c. 4 dell'art. 103, conservata agli atti dell'ufficio.

L'efficacia della garanzia, come previsto dall'art. 2 Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Il Prestatore di Servizi assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza del presente appalto, lasciando indenne la Stazione Appaltante; le parti danno atto che ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto è stata presentata al RUP apposita polizza assicurativa n. 1/64535/61/161869673 del 18/09/2018 e allegato rilasciata da UnipolSai Assicurazioni SpA, Agenzia 47 di Scandicci (FI). La copertura della suddetta polizza è da intendersi vincolante, per il Prestatore di Servizi, come previsto

dall'art. 103 c. 7 del Codice.

ARTICOLO 10 - Norme regolatrici

Il Prestatore di Servizi dichiara di aver preso esatta conoscenza ed accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale e si obbliga a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori nonché le disposizioni e le prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

ARTICOLO 11 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico del Prestatore di Servizi sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del 18/09/2018.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo sugli allegati "A", "B" e "C" al presente contratto è stata assolta tramite apposizione di contrassegno telematico n. 01171123552248.

ARTICOLO 12 - Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del

Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 13 - Codici di comportamento

Il Prestatore di Servizi dichiara di attenersi ai Protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento/>

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Prestatore di Servizi che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 15 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Capitolato Speciale di Appalto;

Allegato "B" Offerta Tecnica presentata dal Prestatore di Servizi;

Allegato "C" Orari e percorsi settimanali Lotto 5.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:

Relazione illustrativa ed economica, Schema di contratto, approvati con Determina n. 821 del 22/05/2018.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo analogico:

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero quattordici (14) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Riccardo Maurri

Per TOSCANA BUS SRL: F.to Fabrizio Giagnoni

Il Vice Segretario: F.to Otello Cini

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore di Servizi dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 5, 6, 12 e 13 del presente contratto.

Per TOSCANA BUS SRL: F.to Fabrizio Giagnoni